

**COMUNE DI CASTELVECCHIO di RB.**  
**Provincia di Savona**

**PIANO COMMERCIALE**  
**PER LA SOMMINISTRAZIONE DI**  
**ALIMENTI E BEVANDE**

**Normativa e Criteri**  
**(art.5 legge regionale 2 gennaio 2007 n.1)**

**Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del**

## **Premessa**

### **Legge Regionale 1/2007**

La Regione Liguria con la Legge n.1 del 3 gennaio 2007 ha approvato il "Testo unico in materia di Commercio" che disciplina le seguenti attività commerciali:

- il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- il commercio su aree pubbliche;
- la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- la somministrazione di alimenti e bevande;
- la distribuzione dei carburanti;
- le forme speciali di commercio al dettaglio;
- i centri di telefonia in sede fissa.

### **Deliberazione Consiglio Regionale n.5 del 27/02/2008**

La Regione Liguria con la D.C.R. n.5 del 27/02/2008 ha indicato gli indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della legge regionale n. 1/2007 (testo unico in materia di commercio).

Ai sensi dell'articolo 55 del T.U.C il comune adotta un piano contenente i criteri per:

- a) il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande;
- b) il trasferimento di sede;
- c) l'individuazione di fasce orarie di apertura obbligatoria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 del T.U.C.;
- d) la disciplina per l'esercizio dell'attività di somministrazione effettuata in forma stagionale;
- e) altri eventuali aspetti.

Il Comune, nell'adottare il PIANO, deve tenere conto dei seguenti elementi:

- a) le caratteristiche della propria rete distributiva in relazione allo sviluppo demografico, all'evoluzione dei consumi della popolazione residente, dei flussi turistici, dei movimenti dei pendolari;
- b) la vocazione urbanistica delle singole zone di insediamento a seconda che si tratti di zone montane o costiere;
- c) la situazione e le tendenze, eventualmente articolate per aree sub-comunali, dell'offerta complessiva di somministrazione di alimenti e bevande, comprendendo anche l'offerta rappresentata da esercizi non soggetti a pianificazione comunale, in quanto comunque influente sui consumi;
- d) la misurazione degli effetti sul territorio comunale delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 154 della Legge Regionale n. 1/2007;
- e) la salvaguardia delle aree di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c) del T.U.C. (Comuni, frazioni con popolazioni inferiore a 3000 abitanti, zone montane, centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale). Il Comune, sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto del nuovo esercizio di somministrazione o del suo trasferimento sull'apparato distributivo sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, può prevedere la presenza di qualificate attività di somministrazione, nonché di divieti, vincoli o prescrizioni per l'insediamento o il trasferimento di attività di somministrazioni;
- f) la valorizzazione dell'attività di somministrazione al fine di favorire il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali.

## **PARTE I**

### **NORMATIVA**

#### **ART. 1 DEFINIZIONI**

Ai fini dell'applicazione del presente Piano per la somministrazione di alimenti e bevande si intende:

- a. per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
- b. per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
- c. per area aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
- d. per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico, l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
- e. per attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
- f. per somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- g. per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie;
- h. per somministrazione svolta in forma stagionale, l'attività svolta anche per periodi di tempo limitati sulla base di quanto stabilito dalla programmazione comunale.

#### **ART. 2 REQUISITI MORALI**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale così come prevista dall'articolo 12 del T.u.c.:

- a. coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;
- b. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
- d. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- f. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- g. coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
- h. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di

intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

### **ART. 3 REQUISITI PROFESSIONALI**

1. L'articolo 13, comma 1, lettera a), Punto 1 del T.u.c. stabilisce i REQUISITI PROFESSIONALI per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone richiedendo il possesso, tra gli altri, del seguente requisito professionale:

– avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per la somministrazione di alimenti e bevande come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti.

2. I titoli di studi individuati si ritiene debbano essere:

– diploma d'istituto professionale o di istituto tecnico alberghiero, sia triennale che quinquennale, attinente la preparazione, la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande e comprensiva dell'attività amministrativa;

– laurea breve o specialistica finalizzata prevalentemente alla preparazione o somministrazione di alimenti e bevande da individuare tra i percorsi previsti dall'autonomia didattica riconosciuta agli atenei secondo le disposizioni vigenti dell'ordinamento giuridico italiano.

3. Il Punto 2 dell'art. 13 del T.u.c. prevede, quale requisito professionale, "avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione...". Si riconosce tale requisito anche al dipendente qualificato addetto alla preparazione o produzione relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

4. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non possono effettuare anche la vendita nel settore alimentare e viceversa, salvo il caso in cui essi abbiano conseguito entrambi i requisiti attraverso il possesso dei due attestati derivanti dalla frequentazione del corso per entrambe le attività.

Ciò in quanto la vigente disciplina regionale richiede, ai fini dello svolgimento dell'attività di vendita dei prodotti alimentari, una specifica preparazione nel settore; mentre per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la medesima normativa richiede un'adeguata conoscenza degli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione di TUTTI gli alimenti, sia freschi che conservati.

### **ART. 4 ISTANZA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La domanda di autorizzazione, presentata al Comune competente per territorio, deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale del richiedente;
- b) la residenza o sede legale del richiedente e l'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
- c) le generalità e la nazionalità del richiedente;
- d) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;

2. Il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica del possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti morali e professionali, nonché dei requisiti obbligatori e punteggio minimo previsto per la zona ove è ubicato.

3. E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

4. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le disposizioni di cui al comma 3.

5. L'autorizzazione è rilasciata in tipologia unica, a tempo indeterminato, nei limiti della DIA sanitaria ed è valida solo per i locali in essa indicati.

#### **ART. 5 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E SOSTITUZIONE TEMPORANEA**

1. All'interno dell'esercizio di somministrazione, l'attività può essere esercitata esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, dai soci e dai familiari coadiuvanti in regola con la posizione INPS, dai dipendenti.

2. Il titolare (o legale rappresentante nel caso di società), in caso di assenza inferiore a sessanta giorni consecutivi, può affidare la conduzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ad un preposto, dipendente o collaboratore senza effettuare alcun adempimento nei confronti del Comune. Il titolare rimane comunque responsabile delle violazioni eventualmente commesse dal sostituto.

3. Qualora l'assenza si protragga per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi, il titolare deve nominare un rappresentante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 2 e 3 delle presenti norme e comunicare contestualmente detta nomina al Comune. In questo caso, il rappresentante assume su di sé le responsabilità del titolare (o legale rappresentante nel caso di società) dell'attività.

4. Il Responsabile del Servizio provvede ad annotare il nominativo del rappresentante sull'autorizzazione, previa verifica del possesso dei requisiti morali e professionali dello stesso.

5. Il titolare di più autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande deve nominare un rappresentante preposto per ogni singola titolarità di attività.

#### **ART. 6 AFFIDAMENTO DI REPARTO**

Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme in materia di lavoro, fiscali, igienico sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità può iniziare l'attività il giorno dopo la comunicazione al Comune.

L'autorizzazione (o D.i.a) rimane in capo al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore ad esercitare.

#### **ART. 7 SUBINGRESSO**

1. Il trasferimento della gestione, o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Comune. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo successivamente alla presentazione della comunicazione.

3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3.

4. La comunicazione di subingresso deve essere effettuata:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
- b) entro un anno dalla data di decesso del titolare.

5. In caso di subingresso per decesso del titolare, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

### **ART. 8 VENDITA PER ASPORTO**

Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del T.U.C. gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare. Tali esercizi hanno, quindi, facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria, le tipologie di prodotti somministrati.

### **ART. 9 ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E ATTIVITA' ACCESSORIE**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera a) e articolo del 62 del T.U.C. si precisa che l'attività di intrattenimento deve essere prevalente rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande: la prevalenza si ha nei casi in cui la superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività di intrattenimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva.

In tali strutture l'attività di somministrazione deve essere effettuata PREVALENTEMENTE nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e quindi, non è svolta esclusivamente a favore di questi ultimi ma può essere svolta anche a favore dei non clienti.

In questo caso la prevalenza si determina con il parametro tradizionale del 50% più 1 dei clienti.

2. Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di intrattenimenti musicali con musica sia strumentale che dal vivo senza balli.

Vanno intesi inclusi nella definizione di intrattenimenti musicali senza ballo:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni cui il pubblico assiste consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di intrattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

L'effettuazione degli spettacoli e degli intrattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai punti precedenti, in modo tale di non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

3. Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche a:

- a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti
- b) l'effettuazione di intrattenimenti musicali senza ballo.

Nei casi di cui sopra, a condizione che:

- l'intrattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
- i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè non devono essere idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
- non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
- non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi esposto.

4. La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento.

L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza importare il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da intrattenimento non comporta alcun adempimento.

5. In caso di organizzazione di intrattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di INQUINAMENTO ACUSTICO, di sicurezza e di prevenzione incendi. In particolare: per quanto riguarda l'inquinamento acustico esso è disciplinato dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 dalla legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n.215.

## **ART. 10 CONSUMO SUL POSTO E PIANI DI APPOGGIO**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 5 del T.U.C.:  
negli ESERCIZI DI VICINATO ABILITATI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 50 del T.U.C. si intende:
  - 1) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
  - 2) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
  - 3) per attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui al punto 1), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
3. I piani di appoggio citati non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, e quindi non possono essere intesi come tavoli e sedie, né può essere ammesso il servizio assistito, (intendendosi per tale l'assistenza dell'esercente a favore del cliente consegnandoli il menù, fornirgli indicazioni nella scelta dei prodotti, portare il prodotto al tavolo, ritirare le stoviglie, posate e bicchieri dopo la consumazione).

## **PARTE II**

### **CRITERI PER GLI ORARI E PUBBLICITA' DEI PREZZI**

#### **ART. 11 ORARI DI APERTURA**

1. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore giornaliere, ogni esercente è libero di articolare l'orario di apertura giornaliera a suo piacimento entro i limiti suddetti;
2. Le attività accessorie descritte dall'art.62 del T.U.C. e cioè l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti di diffusione sonora, la diffusione di immagini e l'esercizio di giochi non potranno essere svolte, a tutela della quiete pubblica, dalle ore 24 della sera alle ore 9 del mattino;
3. Ai sensi dell'art.116 c.3 del T.U.C., le attività contemplate dall'art.58 del T.U.C. quali attività non soggette a piano comunale dovranno obbligatoriamente osservare l'orario prescritto per l'attività prevalente cui sono connesse;
4. Il Sindaco, in caso di particolari occasioni, circostanze straordinarie ed eventi particolari, avrà la facoltà di adottare, per comprovati motivi di pubblico interesse, deroghe generali all'orario di attività ovvero, per i medesimi motivi di interesse pubblico, di imporre l'apertura straordinaria degli esercizi limitata alle contingenze che lo richiedono, ciò al fine di garantire al meglio il servizio di pubblica somministrazione;
5. Resta salvo in capo al Sindaco il generale potere di modificare gli orari degli esercizi nella misura in cui risulti necessario a rimuovere o contrastare situazioni di emergenza nonché il potere di ordinare la modifica degli orari anche di un solo esercizio pubblico nei casi in cui la situazione di emergenza, come previsto dall'art.54 c.3 del D.Lsg.267/2000 risulti a questi unicamente ricollegabile;

#### **ART. 12 PUBBLICITA' DEGLI ORARI**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

### **ART. 13 PUBBLICITA' DEGLI PREZZI**

1. All'interno dell'esercizio per quanto concerne le bevande l'esposizione dei prezzi dovrà essere effettuata mediante esposizione di apposita tabella ben visibile;
2. Per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui al comma 1, cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
3. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 2 con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

### **PARTE III** **CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **ART. 14 CONSIDERAZIONI**

I criteri applicati nel presente piano sono stati elaborati sulla base delle impostazioni dettate dalla Regione Liguria con la deliberazione n. 5/2008 del Consiglio Regionale, con l'intento di migliorare la qualità dei servizi e delle strutture e ricercare anche una maggiore professionalità degli esercenti.

#### **ART. 15 ZONIZZAZIONE**

Ai fini del presente piano il territorio Comunale viene suddiviso nelle seguenti due zone commerciali omogenee:

- a) Zona "A" - Castelvechio Capoluogo - Fraz, Vecersio
- b) Zona "B" - Restante parte del territorio ( - Loc.tà Giro di Loano – Borgate Sparse(Cascina d'aglio e Scravajon) )

#### **ART. 16 REQUISITI OBBLIGATORI**

Per l'apertura di un nuovo esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande oltre al raggiungimento della soglia minima di punteggio determinata nei successivi articoli devono essere soddisfatti **obbligatoriamente** i seguenti requisiti:

- a) Impianto di riscaldamento;
- b) Nei locali di somministrazione di alimenti, l'accesso ai servizi igienici non deve avvenire con attraversamento da parte del pubblico dei locali cucina;

#### **ART. 17 CRITERI SOGGETTIVI**

I criteri soggettivi individuati per conseguire il punteggio per l'apertura di un nuovo esercizio sono i seguenti:

- a) Conoscenza di una lingua straniera provata con attestato di partecipazione a corsi di formazione -  
**Punti 3**
- b) Avere prestato la propria opera, per più dei due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione. -  
**Punti 3.**

#### **ART. 18 CRITERI QUALITATIVI**

I criteri oggettivi individuati per conseguire il punteggio per l'apertura di un nuovo esercizio sono i seguenti:

a) Servizi igienici aggiuntivi oltre al primo obbligatorio -	<b>Punti 2</b>
b) Locale dotato di aria condizionata -	<b>Punti 1</b>
c) Insonorizzazione del locale certificata da tecnico -	<b>Punti 5</b>
d) Locale predisposto con criteri di risparmio energetico	<b>Punti 2</b>
e) certificati da tecnico competente	
f) Utilizzo prodotti tipici inseriti nel menù -	<b>Punti 6</b>
g) Inserimento nel menù di piatti tipici locali	<b>Punti 6</b>
h) Esposizione esterna del menù multilingue -	<b>Punti 3 per lingua max 6</b>
i) Esposizione del menù in dialetto -	<b>Punti 6</b>
j) Presenza di sistema di pagamento elettronico -	<b>Punti 3</b>
k) Apertura domenicale e festiva -	<b>Punti 4</b>
l) Servizi igienici attrezzati per i portatori di handicap	<b>Punti 5</b>

#### **ART. 19 PUNTEGGI MINIMI PER L'ABILITAZIONE DEGLI ESERCIZI**

Per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere garantito il rispetto dei punteggi minimi di seguito riportati:

- Punti 20 nei locali individuati nella zona "A"
- Punti 15 nei locali individuati nella zona "B"

#### **PARTE IV**

#### **NORME DI RINVIO - SANZIONI E VALIDITÀ**

#### **ART. 20 SANZIONI**

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 12 e 13 del T.U.C. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del Titolo II, Capo VI del T.U.C., si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter, da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001 n. 135 (riforma della legislazione nazionale del turismo), e 17 quater del r.d. 773/1931.

4. La sanzione per la violazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. (art.144 T.U.C.).

#### **ART. 21 DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande decade:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e/o quelli di cui all'articolo 13 del T.U.C.;
- b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio;
- c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
- d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nei Capi III, V, VI, VIII, X del T.U.C. e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione;  
La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione;

e) qualora a seguito dei controlli degli uffici comunali emerga una risultanza non veritiera rispetto ai requisiti qualitativi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 19 se il titolare entro giorni 60 dall'avvio del procedimento non provvede ad adeguare gli standard qualitativi a quelli dichiarati o comunque sia intesi all'ottenimento del punteggio minimo che ha determinato il rilascio della relativa autorizzazione.

### **ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI**

E' integralmente fatta salva l'applicabilità delle seguenti disposizioni:

- Norme edilizio-urbanistiche previste dal PRG e dei relativi strumenti attuativi
- Norme igienico-sanitarie, di inquinamento acustico, sicurezza e sorvegliabilità
- LR 03/01/2007 N. 1 Testo unico in materia di commercio
- Delibera di Giunta Regionale Liguria n. 5 del 27/02/2008, Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (testo unico in materia di commercio) .

### **ART. 26 VALIDITA'**

1. I presenti criteri di programmazione entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Le disposizioni comunali antecedenti incompatibili con i presenti criteri cessano di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore dei medesimi.

3. I presenti criteri trovano comunque applicazione sino alla definizione ed all'approvazione dei nuovi.